



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

## **Delibera n.1062**

SOSPENSIONE CAUTELARE DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CONSULENTE  
FINANZIARIO ABILITATO ALL'OFFERTA FUORI SEDE PER IL PERIODO DI UN  
ANNO DEL SIG. ANDREA BENDINELLI

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA  
DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36 della legge 28 dicembre 2015, n 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTO l'art 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 11776 del 7 gennaio 1999 recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Andrea Bendinelli, nato a Pescia (PT), il 20 febbraio 1959;

PREMESSO che in data 7 agosto 2018 l'Ufficio Vigilanza Albo ha acquisito agli atti il certificato dei carichi pendenti del Sig. Andrea Bendinelli ove emerge che il medesimo ha assunto la qualità di imputato innanzi alla Corte d'Appello di [omissis] nell'ambito del procedimento penale n. [omissis], relativamente al reato previsto dall'art. [omissis];

PREMESSO che con nota del 19 settembre 2018 (prot. 31278), la Procura della Repubblica presso il Tribunale di [omissis] ha trasmesso all'Organismo copia della sentenza [omissis] nei confronti del Sig. Andrea Bendinelli oggetto del giudizio d'impugnazione;

RILEVATO che dalla sentenza di primo grado il Sig. Bendinelli ha assunto la qualità d'imputato nell'ambito del procedimento penale precedentemente indicato perché: [omissis]

RILEVATO che il Tribunale di [omissis], in composizione collegiale, con sentenza [omissis], ha dichiarato [omissis];

RILEVATO che il Sig. Andrea Bendinelli avverso la sopra citata sentenza emessa dal Tribunale di [omissis] ha proposto Appello ai sensi dell'art. 585 c.p.p. innanzi alla Corte d'Appello di [omissis];

PREMESSO che con lettera del 23 gennaio 2019 (prot. 2332) l'Ufficio Vigilanza Albo ha comunicato al Sig. Andrea Bendinelli l'avvio del procedimento di adozione del provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, per il



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

periodo di un anno, ai sensi dell'art. 7 - *septies*, comma 2 TUF, in ragione dell'assunzione della qualità di imputato per il reato di cui [omissis];

PREMESSO che con nota del 19 febbraio 2019 (prot. 6110) il Sig. Bendinelli, assistito dall'Avv. [omissis], ha presentato all'Ufficio Vigilanza Albo istanza formale di accesso agli atti, nonché ha depositato proprie deduzioni scritte e documenti, riservandosi di integrare le memorie difensive successivamente alla visione degli atti del procedimento;

PREMESSO che con nota del 12 marzo 2019 (prot. n. 11488) l'Organismo ha accolto l'istanza di accesso formulata dal Sig. Andrea Bendinelli, provvedendo alla trasmissione a mezzo posta elettronica certificata della documentazione inerente al procedimento cautelare;

PREMESSO che nella menzionata nota di deduzioni il Sig. Bendinelli ha richiesto, tramite istanza presentata dall'Avv. [omissis], di essere ascoltato personalmente e che il medesimo è stato a tal fine convocato con nota del 12 marzo 2019 (prot. 11495);

RILEVATO che con nota inviata a mezzo posta elettronica certificata del 13 marzo 2019 (prot.11812) l'Avv. [omissis] ha comunicato la rinuncia del Sig. Bendinelli a comparire all'audizione;

RILEVATO che il Sig. Bendinelli a seguito dell'accesso ai documenti del procedimento non si è avvalso della riserva d'integrazione delle memorie difensive, formulata con nota del 19 febbraio 2019 e che risultano trascorsi i termini posti a garanzia del diritto di difesa;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 60 c.p.p. assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena a norma dell'articolo 447 comma 1, nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo e conserva tale qualità in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere, sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 7 - *septies*, comma 2, del citato decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, l'OCF può disporre in via cautelare, per un periodo massimo di un anno, la sospensione dall'esercizio dell'attività qualora il consulente finanziario sia sottoposto ad una delle misure cautelari personali del Libro IV, Titolo I, Capo II, del codice di procedura penale o assuma la qualità di imputato ai sensi dell'art. 60 dello stesso codice in relazione ai seguenti reati:

- a) delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nella legge fallimentare;
- b) delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero delitti in materia tributaria;
- c) reati previsti dal titolo VIII del T.U. bancario;
- d) reati previsti dallo stesso d.lgs. n. 58/1998;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, ai fini dell'eventuale adozione del provvedimento cautelare di cui all'art. 7 - *septies*, comma 2, del TUF, l'Organismo valuta, nei limiti dei poteri allo stesso attribuiti dalla legge, le circostanze per le quali il soggetto iscritto all'albo è stato sottoposto alle misure cautelari personali del Libro IV, Titolo I, Capo II, del codice di procedura penale o in base alle quali ha assunto la qualità d'imputato per uno dei delitti indicati nella norma citata e, in particolare, tiene conto del titolo di reato e dell'idoneità delle



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

suddette circostanze a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario;

RILEVATO che in sede di memorie difensive il Sig. Bendinelli ha evidenziato che la sentenza [omissis] sarebbe viziata da un'erronea valutazione degli elementi probatori acquisiti nel corso del giudizio di primo grado, allegando il relativo atto d'appello; che nelle more del giudizio la parte offesa, costituitasi parte civile, ha rinunciato alla costituzione in giudizio, avendo il responsabile civile [omissis] provveduto al risarcimento del danno e per tali ragioni ha affermato la non colpevolezza per i fatti di reato contestati;

RILEVATO che le circostanze addotte appaiono inconferenti rispetto ai requisiti previsti dall'art. 7-*septies*, comma 2 del TUF e dall'art. 181, comma 2 del Regolamento Intermediari, dal momento che richiedono un giudizio sul merito delle condotte contestate dall'Autorità Giudiziaria e sulla correttezza della sentenza oggetto di gravame, valutazioni che esulano dal perimetro d'analisi consentito all'Organismo;

RILEVATO che il Sig. Bendinelli risulta aver assunto e conservato la qualità di imputato ai sensi dell'art. 60 c.p.p. per il reato di cui all'art. [omissis] in merito alle circostanze provvisoriamente accertate dalla sentenza [omissis] dal Tribunale di [omissis] ed oggetto di giudizio d'impugnazione presso la Corte d'Appello di [omissis];

RILEVATO che il reato per il quale il Sig. Bendinelli ha assunto la qualità di imputato rientra nel novero delle fattispecie che l'art. 7 - *septies*, comma 2 del TUF prevede come rilevanti ai fini dell'eventuale adozione, da parte dell'Organismo, del provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per il periodo massimo di un anno;

RILEVATO che il "*periculum*" discende dall'eventualità che il consulente possa, in quanto iscritto all'Albo, ricevere un mandato ad operare come consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

RILEVATO che, quanto al primo criterio di valutazione indicato dall'art. 181, comma 2 del Regolamento Intermediari in ordine al titolo di reato e le circostanze del caso di specie, il reato previsto dall'art. [omissis] rientra nel novero di quei reati che, per formulazione e bene giuridico tutelato, risultano potenzialmente idonei a pregiudicare gli interessi specifici coinvolti nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario;

CONSIDERATO che i fatti ascritti al Sig. Bendinelli nell'ambito del procedimento penale in esame sono stati tenuti nell'espletamento delle mansioni di dipendente di una Banca [omissis] e sono tali per la gravità degli stessi da essere considerati rilevanti ai fini della valutazione compiuta dall'Organismo in relazione all'art. 181, comma 2 del Regolamento Intermediari;

RILEVATO che, in relazione al secondo criterio di valutazione circa l'idoneità attuale delle condotte tenute dal Sig. Bendinelli alla lesione degli interessi specifici che vengono in rilievo nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, la permanenza dell'iscrizione del Sig. Bendinelli all'Albo unico dei consulenti finanziari può compromettere la fiducia dei risparmiatori nel mercato e in coloro che in esso vi operano;

OSSERVATO che le condotte ascritte al Sig. Bendinelli ineriscono, a tenore di quanto provvisoriamente accertato dall'Autorità Giudiziaria, direttamente il rapporto professionale intercorso con i clienti della Banca;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

RILEVATO che la natura del reato per il quale il Sig. Bendinelli ha assunto la qualità di imputato e le relative circostanze in cui sono stati commessi i fatti contestati denotano l'idoneità a compromettere un corretto svolgimento della professione di consulente finanziario, in quanto compromettono l'affidabilità del consulente e denotano l'attitudine a pregiudicare gli interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività stessa;

OSSERVATO che le circostanze ascritte al Sig. Bendinelli mostrano una condotta potenzialmente lesiva degli interessi patrimoniali degli investitori e della fiducia dei risparmiatori nel mercato e in coloro che in esso vi operano;

REPUTATO che in considerazione di tutte le motivazioni sopra rappresentate ed al fine di consentire la tutela degli interessi dei potenziali investitori sussistono i presupposti per l'adozione nei confronti del Sig. Andrea Bendinelli di un provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 7 - *septies*, comma 2, del d.lgs. n. 58/1998 e dell'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari;

RITENUTA, pertanto, la necessità di disporre la sospensione cautelare del Sig. Andrea Bendinelli, per il periodo di un anno, dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

#### DELIBERA

che il Sig. Andrea Bendinelli - nato a Pescia (PT) il 20 febbraio 1959 - è sospeso dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo di un anno, a decorrere dalla data di ricevimento della presente delibera, ai sensi dell'art. 7 - *septies*, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La presente delibera è notificata all'interessato e pubblicata sul sito web dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro sessanta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF.

L'istanza di reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la proposizione del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

Roma, 17 aprile 2019

IL PRESIDENTE  
Firmato digitalmente da  
Carla Bedogni Rabitti